

Rep. 2149/17
Geom. 5416/17
RG. 12270/14REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La terza Sezione Civile del Tribunale di Bari, in persona del giudice unico dott. Mirella DELIA in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 16270 dell'anno 2013

TRA

Giuseppe GIOVE, in proprio ed in qualità di amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore* della AGENZIA IPPICA LUCIANO GIOVE s.r.l., e per **Pietro CARDONE**, elettivamente domiciliati in Bari alla Via Andrea Angiulli n. 38, presso lo studio dell'avv. Andrea Zitani e rappresentati e difesi dagli Avv.ti Sergio Corbascio e Paolo Di Schiena del Foro di Brindisi

- APPELLANTI -

CONTRO

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, già Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato - Ufficio Regionale della Puglia - Bari in persona del Direttore Regionale *p.t.*, nonché, ove e per quanto occorra, contro l'**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli** in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dalla Dirigente *p.t.* Dott.ssa Rachele Cantelli, elettivamente domiciliato in Bari presso lo studio dell'avv. L. Caldarola che lo rappresenta e difende,

Appellato

All'udienza del 24.4.2017, sulle conclusioni dei procuratori delle parti costituite ed esaurita la discussione, di cui al relativo verbale, la causa veniva decisa contestualmente nel rispetto del rito speciale applicato.

FATTO E DIRITTO

Giuseppe Giove e Pietro Cardone, nelle qualità indicate in epigrafe, hanno proposto opposizione, con ricorso in data 25.07.2014, alla ordinanza-ingiunzione n.833/2014 innanzi all'intestato Tribunale, con cui, in ragione della totale mancanza dei presupposti di cui all'art.7, co. 8, del D.L. n.158/2012 conv. in L. 08.11.2012 n.189 e di cui all'art.24, commi 20, 21 e 22, del D.L. n.98/2011 conv. in L. 15.07.2011 n.111, hanno chiesto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione del 17.06.2014 n.833, notificata nelle date del 27.06.2014 e del 21.07.2014- con cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha ordinato ed ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria di € 6.666,67 oltre alle spese di notifica ed ha decretato

la chiusura per dieci giorni dell'esercizio - negozio di gioco, aperto in virtù di concessione n.4523, rilasciata dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, ora Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e condotto dall'Agenzia Ippica Luciano Giove s.r.l. nella sede di Ostuni, al Viale degli Emigranti nn.71-73..

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione resistente, con comparsa di risposta del 10.12.2014., chiedendo la declaratoria di legittimità dell'ordinanza-ingiunzione n.833/2014, con la condanna dei ricorrenti al pagamento della sanzione *de qua* e delle spese di giudizio.

All'udienza del 19.01.2015 è stata accolta l'istanza di sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato alla stregua delle osservazioni sul *fumus boni juris* e sul *periculum in mora* svolte dagli oppositori, e, escusse le prove testimoniali alle udienze del 26.10.2015 e del 25.01.2016, la causa viene oggi per l'udienza di discussione e la decisione, previa concessione del termine per il deposito di note conclusive fino al 15.03.2017.

Con verbale redatto in data 25.08.2013, la Guardia di Finanza contesta ai ricorrenti la partecipazione dei minori ai giochi con vincita in denaro (ved. specchio relativo al tipo di violazione commessa, a pagina 2 del suddetto P.V.C.), evidentemente sul presupposto della loro presenza nell'esercizio in questione. La gravata ordinanza-ingiunzione sanziona invero solo la (presunta) infrazione dell'ingresso dei minori nell'agenzia (la pag. 2 indica i Sigg.ri Pietro Cardone e Giuseppe Giove quali "*autori della violazione di cui all'art. 7, comma 8, del Decreto Legge 13 settembre 2012 n.158 convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012 n.189, per aver consentito a minori di anni diciotto l'accesso all'interno dell'area destinata all'attività principale di scommesse ove si svolge la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro*").

Posto che nel caso di specie nessuna giocata è stata effettuata dai giovani avventori (come confermato dalle testimonianze assunte in giudizio), il loro ingresso nel locale non pare concretizzare la violazione dell'art. 7, comma 8, D.L. 13.09.2012 n.158.

Dal testo normativo I emerge la volontà del legislatore di escludere i minori dal novero dei clienti/avventori delle agenzie di scommesse, mentre rimangono generici i contorni della condotta che gli esercenti sono chiamati a tenere allo scopo di impedire ai minorenni la frequentazione di dette sale.

Non sono invero agevoli le soluzioni per alcuni interrogativi suscitati dalla struttura della menzionata norma: ad esempio, cosa si intende per "manifesta maggiore età", o in che modo è possibile effettuare un controllo capillare di tutti gli ingressi nell'arco dell'intera giornata lavorativa, ovvero quanto tempo

I La norma così recita "[...] **il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro identifica i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana un decreto per la progressiva introduzione obbligatoria di idonee soluzioni tecniche volte a bloccare automaticamente l'accesso dei minori ai giochi, nonché volte ad avvertire automaticamente il giocatore dei pericoli di dipendenza dal gioco**".



si ha a disposizione per allontanare i minori, evitando che si concretizzi la fattispecie sanzionata, nel caso di ingressi "furtivi" nelle sale.

Contemperando la formulazione criptica della norma con le regole del buon senso e dell'ordinaria diligenza, non può non darsi ingresso, dunque, in siffatta fattispecie, alle scriminanti che attingano a una colpa per così dire lieve del titolare dell'esercizio commerciale allorchè il minore abbia tratti somatici tipici degli adulti, si sia trattenuto un brevissimo lasso di tempo nell'agenzia e non abbia fatto giocare.

Nel caso di specie: a) gli operatori dell'Agenzia non hanno avuto il tempo di intervenire, perché come si evince dall'esame dei fotogrammi allegati al ricorso 5/A-5/B-5/C, l'ingresso dei minori è avvenuto alle h 20.13'.41" e la loro identificazione alle h 20.15'.22", dopo 101 secondi); b) ove l'addetto di sala Cardone e gli altri operatori dell'Agenzia avessero avuto il tempo di intervenire (prima dell'identificazione effettuata dalla Guardia di Finanza), certamente avrebbero potuto ritenere sussistente l'esenzione dall'obbligo d'identificazione, per le sembianze manifeste dei tre giovani tipiche di soggetti adulti (individui all'epoca dei fatti già nel diciottesimo anno di età, sebbene non ancora completato - Altomare e Cardascia - ovvero molto prossimo - Bucaria - alti, con barba e fattezze certamente riconducibili più a maggiorenni che a minorenni). Su questo hanno dato conferma i testimoni Paola Guaita, Giuseppe Cardone, Luca Sante Putignano. Assunta Bari

E se, come emerso in istruttoria (testi Francesco Rapanà e Rodolfo Giandonato), ad impedire una immediata e perfetta visualizzazione dei numerosi avventori della sala da gioco vi erano sia l'estensione dell'esercizio commerciale de quo (402,00 mq.) che il numero (n.4) delle porte d'ingresso per il pubblico (n.2 dalla Via Caduti di Nassirya e n.2 dal Viale degli Emigranti), per altro verso neppure sussiste per i concessionari del gioco pubblico l'obbligo di identificazione di tutti coloro che entrano negli esercizi, come pure la legge non impone ai gestori delle sale di far presidiare ogni ingresso con guardie giurate o altro personale (un'opzione economicamente non sostenibile, secondo l'id quod plerumque accidit).

Comunque dalle deposizioni testimoniali è emerso pacifico il dato che i minori in questione non hanno partecipato ai giochi e scommesse.

Né emergono concorrenti elementi per presumere non corretti in generale i comportamenti del personale dell'Agenzia Ippica Luciano Giove s.r.l. nell'ambito delle misure di contrasto alla ludopatia, giacchè, che: a) quella stessa sera, intorno alle ore 20,00, due bambini hanno fatto ingresso nell'agenzia, e appena notati, fatti uscire da una addetta di sala, dopo aver indicato, al padre dei piccoli, il divieto di ingresso per i minori. A tale situazione ha assistito lo stesso sottufficiale, già seduto nel locale, ed è attestato dai fotogrammi tratti dal filmato del circuito interno di videosorveglianza (allegati 5/D e 5/E al ricorso); b) l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio Regionale della Puglia, oltre a quello oggetto di causa, ha effettuato altri accessi ispettivi presso l'Agenzia Ippica Luciano Giove s.r.l., sia nella sede di Ostuni al Viale degli Emigranti nn.71/73 (allegati 12 e 13 al ricorso), sia nella sede di Fasano ubicata alla Via Roma n.10 (allegati 14 e 15 al ricorso), rilevando la perfetta regolarità amministrativa della Società concessionaria, e l'assenza di minori nelle sale da gioco.



Infine come emerso ex tabulas e non contestato nelle sale gestite dall'Agencia Ippica Luciano Giove s.r.l. la zona dedicata all'offerta di gioco con vincita in denaro è perfettamente in linea con le prescrizioni normative, essendo totalmente distinta e separata da quella deputata ad ospitare l'offerta con apparecchi da divertimento ed intrattenimento senza vincita in denaro.

Insomma posto che i gestori delle agenzie di scommesse non hanno l'obbligo di identificare tutti coloro che entrano nelle sale, ma solo coloro che paiono minori, la quota di discrezionalità come visto riservata dal legislatore in questi casi all' esercente non può dirsi essere sconfinata in arbitrio nella fattispecie in esame.

Per le spese di lite, vista la novità della questione e la peculiarità del testo normativo, equa appare la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti,

PQM

Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in persona del Giudice monocratico dr M. Delia , definitivamente pronunciando sul ricorso come in atti premesso e così provvede:


accoglie il ricorso e dichiara l'illegittimità dell'impugnata ordinanza-ingiunzione n.833 emessa in data 17.06.2014 dall'AAMS - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio Regionale della Puglia - Bari e, conseguentemente, disponendone l'integrale annullamento;

- Spese di lite interamente compensate.

Bari, 24.4.2017

Il Giudice

Dssa Mirella Delia



Depositato in Tribunale
Data 24/4/17
Il CANCELLIERE C2
Mirella Delia